



AREA VIABILITA'  
SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'**

**N.139-10107/2010**

**Strada Provinciale n. 153 di Babano dal Km 0+000 al Km 0+100.  
Regolamentazione della circolazione mediante l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- La Società ITALGAS S.p.A. deve eseguire dei lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas in comune di Campiglione Fenile lungo la Strada Provinciale n. 153 di Babano con attraversamento della sede stradale alla progr. km. 0+038;
- L'Impresa GENTA S.r.l. con sede in Via Orbassano, 8 - VINOVO (TO) è l'impresa esecutrice dei lavori;
- il Servizio Concessioni ha rilasciato le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori di cui sopra prot. n. 084446 prot. 09156/09;
- il tipo di intervento prevede l'occupazione parziale della sede stradale con restringimento della carreggiata stradale pur mantenendo il doppio senso di marcia e l'esecuzione di un attraversamento stradale;
- La Società ITALGAS S.p.A. con nota Ns. prot. n. 0178284.12.10 del 02/03/2010 ha richiesto l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico della Strada Provinciale n. 153 di Babano dal Km 0+000 al Km 0+100 dal giorno 22/03/2010 al giorno 26/03/2010 dalle ore 8,00 alle ore 18,30;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, alla sospensione della circolazione mediante l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico della Strada Provinciale n. 153 di Babano dal Km 0+000 al Km 0+100 dal giorno 22/03/2010 al giorno 26/03/2010 dalle ore 8,00 alle ore 18,30 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati;

Visto l'art. 6 comma 4 lettera a) e l'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il responsabile di zona geom. Antonio BUNINO;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente



AREA VIABILITA'  
SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'

normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

### ORDINA

La sospensione della circolazione mediante l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico della Strada Provinciale n. 153 di Babano dal Km 0+000 al Km 0+100 dal giorno 22/03/2010 al giorno 26/03/2010 dalle ore 8,00 alle ore 18,30 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Si dispone che la Società ITALGAS S.p.A. in qualità di concessionaria delle opere e la ditta GENTA S.r.l. con sede in Via Orbassano, 8 - VINOVO (TO) in qualità di esecutrice dei lavori rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente a seguito della stesa di un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso opportunamente costipato, nonché del ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale rimossa e dopo verifica da parte della Direzione Lavori che rimarrà responsabile di eventuali incidenti e/o danni a persone o cose.

La posa in opera e il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i. e quella relativa alle limitazioni di cui sopra che dovrà essere installata e mantenuta in perfetta efficienza secondo lo schema di installazione di cantiere a carico dell'impresa GENTA S.r.l. con sede in Via Orbassano, 8 - VINOVO (TO) in qualità di esecutrice dei lavori, e dell'Ing. CHIAVAZZA in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza per conto della Società ITALGAS S.p.A., mantenendo sollevata ed indenne la Provincia di Torino da qualunque responsabilità derivante.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino.

Torino, 08 MAR. 2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'  
Dott. Ing. Sandra BELTRAMO

AB/ab